

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Campi, di giorni 15; Di Rovasenda, di 5; Santamaria, di 8; per motivi di salute, gli onorevoli: Papadopoli, di giorni 30; Salandra, di 3; e per ufficio pubblico, l'onorevole Boselli, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Leonardi, « sulla condizione che viene fatta agli impiegati ferroviari esonerati dal servizio prima dei 60 anni di età, se cioè, a tenore degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, abbiano essi diritto o meno al trattamento della buona uscita ».

RISPOSTA SCRITTA. — « A termini dell'articolo 2, terzo comma, del disegno di legge n. 1283-*a* riguardante l'opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato, già approvato dalla Camera dei deputati, gli impiegati che, a partire dal 30 giugno 1912, sono stati o saranno esonerati a sensi dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310 (che richiama gli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429) avranno diritto all'indennità di buonuscita.

« Il servizio utile per il computo della buona uscita sarà quello prestato nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 2 fino alla data dell'esonero stesso.

*« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».*

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Visocchi, « per sapere come intenda provvedere in modo definitivo e sollecito alla sistemazione del fiume Gari nella bonifica della Valle del Liri, e quali rimedi urgenti voglia adottare per evitare le persistenti inondazioni delle campagne circostanti con grave danno dell'agricoltura e dell'igiene ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il risanamento delle terre costituenti il comprensorio della bonifica della Valle del Liri è coordinato al regime dei vari torrenti tributari.

« Per la sistemazione di questi sono già stati eseguiti alcuni lavori, altri sono progettati, e vi si procederà in conformità del piano regolatore di recente compilato da apposita Commissione e che ora trovasi in corso di esame.

« Per quanto in ispecie riguarda il fiume Gari, il quale si svolge dall'origine e per tutto il suo corso in pianura, non potranno adottarsi provvedimenti definitivi finchè non si saranno constatati gli effetti che sul suo regime produrranno le sistemazioni montane dei predetti tributari.

« Intanto, poichè qualche beneficio è possibile conseguire con un espurgo di quel corso d'acqua, si procederà all'esecuzione di un parziale escavo per aprire una savanella nella parte centrale dell'alveo.

« Per l'esecuzione di tale lavoro è stata trasformata opportunamente una delle draghe a mano già acquistate, e si è disposta a favore dell'ingegnere capo del Genio civile di Caserta una prima anticipazione di lire 10 mila.

« Se lo svolgimento dei lavori lo richiederà, si procederà alla trasformazione di una seconda draga, e, ove risulti necessario, si continueranno annualmente gli espurghi in attesa degli effetti delle accennate sistemazioni montane.

*« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».*

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Agnesi, « per sapere se non creda equo modificare l'articolo 26 del regolamento 3 settembre 1911, n. 1238, sui portieri giudiziari; nel senso di consentire a tali modestissimi impiegati di potersi ancora inscrivere nella Cassa nazionale di previdenza, nonostante il decorso di tempo, troppo breve, stabilito dall'anzidetto articolo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Non posso a meno di riconoscere la equità di quanto si chiede dall'onorevole interrogante, di fronte al fatto che la disposizione dell'articolo 26 del regolamento 3 settembre 1911, n. 1283, non ottemperata a tempo dagli interessati, ha impedito a grandissima parte degli uscieri giudiziari nominati col decreto del 18 dicembre 1911 di potersi inscrivere nella Cassa nazionale di previdenza, coi benefici consentiti dalla legge 29 dicembre 1910, n. 887.

« Nell'intento pertanto di dare sodisfa-